

Alla cortese attenzione
dell'On. Ministro dell'Università e della Ricerca
Sen. Anna Maria Bernini

e, p.c.
Capo di Gabinetto
prof. Massimo Rubechi

Segretario Generale
prof. Marco Mancini

Oggetto: Revisione del DPR 76/2010

Egregio Ministro,

desidero innanzitutto esprimere, a nome mio e del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, apprezzamento per l'impostazione complessiva del testo di revisione del DPR 76/2010, recentemente approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame delle Commissioni parlamentari.

Condividiamo pienamente gli obiettivi strategici alla base della proposta di riforma: la semplificazione dei processi valutativi e la loro estensione anche al settore AFAM, la razionalizzazione del sistema di governance e il rafforzamento della dimensione internazionale. Il testo preliminare, predisposto anche grazie al contributo del Gruppo di lavoro per la riforma della Legge 240/2010 di cui ho l'onore di far parte, rappresenta un passo importante nell'aggiornamento del sistema di valutazione della formazione superiore e della ricerca.

Alla luce di questo spirito costruttivo e dell'esperienza maturata in quasi sei anni di mandato, il Consiglio Direttivo ha attentamente esaminato l'articolato, elaborando alcune osservazioni che desideriamo sottoporre alla Sua attenzione.

Le proposte formulate nascono dall'impegno profuso in questi anni nelle diverse aree di competenza dell'Agenzia e dalla rilevanza degli standard valutativi internazionali cui l'ANVUR stessa è periodicamente sottoposta. Riteniamo fondamentale che l'obiettivo della semplificazione procedurale si coniughi con il mantenimento di quella necessaria autonomia e indipendenza che costituiscono principi cardine richiesti a livello internazionale per le agenzie di valutazione, rafforzando ulteriormente la proficua collaborazione con il Ministero nella sua funzione di indirizzo e regolazione del sistema.

Confidando che il contributo allegato possa risultare utile nella fase di elaborazione del testo definitivo e restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente
Prof. Antonio Felice Uricchio *

** Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

ANVUR
Protocollo Partenza N. 4104/2025 del 23-09-2025
Doc. Principale - Class. 9.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Osservazioni alla proposta di revisione del DPR 76/2010 (Regolamento concernete la struttura e il funzionamento dell'ANVUR)

Come è noto la filiera valutativa delle istituzioni universitarie e AFAM si compone di organi periferici (Nuclei di valutazione e presidi di qualità), istituzioni centrali (ANVUR, oltre che MUR e CUN) e istituzioni europee e internazionali (ENQA, EQAR, WFME) ciascuno dei quali è chiamato ad operare secondo un modello di global evaluation, avendo riguardo anche a strategie, risorse e obiettivi nel pieno rispetto del principio della centralità dello studente (sancito a chiare lettere dagli ESG europei), di indipendenza tra organi di regolamentazione (Ministeri) e di valutazione (Agenzie), di autonomia, di semplificazione ed efficacia complessiva ei modelli.

All'interno di tale quadro si colloca la revisione del dpr 76/2010 che valorizza le esigenze emerse nel corso dell'ultimo decennio e nel confronto internazionale, richiamando espressamente i principi che dovranno ispirare e a cui dovrà conformarsi qualunque attività valutativa: trasparenza, indipendenza, imparzialità, autonomia, semplificazione, partecipazione, promozione della qualità e del merito.

1) Assetti ordinamentali

Come è noto, l'ANVUR, è stata istituita dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito compiti di valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti statali; di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività dei nuclei interni, di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e innovazione.

Il quadro normativo è stato completato solo nel 2010 con la Legge n. 240 e quindi con il DPR 76/2010, che riconosce all'ANVUR personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e ne disciplina struttura interna e funzionamento e ancora con numerose altre disposizioni via via intervenute (in particolare i decreti attuativi della legge 240/2010).

Nella sistemazione normativa, andrebbe superata la contraddizione presente al terzo comma dell'art. 1 dell'attuale testo tra poteri di vigilanza del MUR e quelli di cura dei rapporti (formula adoperata dalla riforma del 2020). È evidente come la regola dell'indipendenza e dell'autonomia dell'agenzia si sposa meglio con la formula della cura dei rapporti con l'agenzia. Coerentemente, potrebbe essere eliminato il potere del MUR di approvazione del piano strategico (art. 2, comma 2) sostituito dalla previsione dell'obbligo dell'agenzia di tenere anche conto degli indirizzi strategici del MUR. Il comma 4 dell'art. 2 poi prevede un potere regolamentare dell'agenzia, sentito il MUR. In realtà il potere regolamentare compete al MUR mentre ANVUR definisce parametri di valutazione e adotta protocolli e linee guida tenendo conto dei criteri definiti nei regolamenti del MUR.

All'art. 3, si prevedono le funzioni valutative dell'agenzia e tra esse quella di valorizzazione della conoscenza (che assume grande rilievo nell'attuale contesto universitario e AFAM) che sembra azionabile su richiesta del Ministero (in realtà la funzione potrebbe essere attribuita senza menzionare tale impulso, ma richiamando i documenti strategici del MUR che potrebbero fare maggiore rilievo ad alcune attività di cd. Terza missione)

Nella prospettiva del riordino, appare opportuna la previsione delle competenze in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica anche nel nome dell'Istituzione (che potrebbe diventare ANVUAR aggiungendo la A di Afam)

2) Aggiornamento della struttura di governance dell'ANVUR

Con riguardo alla governance opportuna è la previsione tra gli organi anche del Direttore (DG), del Collegio dei revisori, e del Comitato Consultivo (Advisory Board).

Il mandato del Consiglio Direttivo può essere oggetto di riflessioni relative ai seguenti aspetti:

Opportuna è la previsione di distinte modalità di designazione del Presidente (attualmente eletto all'interno del Consiglio Direttivo) rispetto agli altri componenti del Consiglio stesso.

Sebbene non espressamente menzionato, sembra comunque necessaria l'indizione di un bando europeo per promuovere la partecipazione delle eccellenze del sistema della ricerca scientifica e artistica, ferma restando poi la selezione di una commissione, la designazione del Ministro all'interno della short list (terna), sentite le competenti commissioni parlamentari, seguita dal provvedimento di nomina con DPR. La soluzione consentirebbe di rafforzare il rapporto fiduciario con il Ministro sottraendo la nomina del presidente alle complicazioni dell'attuale modello elettivo (oggetto in passato anche di pronunce della giustizia amministrativa);

Opportuna appare anche la modifica al procedimento di nomina dei componenti (4 più il presidente), rispettoso della rappresentanza di genere e di aree scientifiche (più che delle aree CUN forse sarebbe meglio richiamare le aree ERC, ma sarebbe ancor più opportuno un riferimento generale alla competenza disciplinare e interdisciplinare riferita ai saperi e agli ambiti di ricerca delle istituzioni valutate, tra cui è inclusa la presenza del settore AFAM).

Quanto alla durata, si prevede un meccanismo differenziato (5 anni per il Presidente e 4 più 4 per i componenti) che potrebbe dare luogo a difficoltà di governo. Forse si potrebbe prevedere una durata unica per presidente e componenti, anche confermando quella attuale di 6 anni (eventualmente 3+3 per i consiglieri). Una particolare attenzione merita la questione del trattamento economico dei consiglieri che non dovrebbe ridursi rispetto all'importo attualmente previsto.

Andrebbe poi definito lo status giuridico di Presidente e componente CD, anche per superare alcune criticità emerse (in primo luogo, l'attuale rapporto è di lavoro autonomo, con contribuzione alla gestione separata INPS). Si potrebbe prevedere la permanenza del rapporto di lavoro dipendente, anche se in aspettativa dalle istituzioni universitarie, riconoscere il diritto a svolgere ricerca (oggi previsto) sia pure nel rispetto della disciplina dei conflitti di interesse.

Necessaria appare la previsione di una norma transitoria che consenta all'attuale consiglio direttivo di operare fino all'insediamento del nuovo. In mancanza (ove la nomina dei nuovi componenti non fosse adottata entro febbraio/marzo 2026), l'agenzia rischierebbe la paralisi.

Analoga norma transitoria andrebbe disposta per il Comitato consultivo, prevedendo che quello attuali cessi le funzioni al momento di insediamento del nuovo organo nella composizione revisionata.

In questo ambito, anche per rispondere alle raccomandazioni degli organismi internazionali (ENQA ed EQAR) che richiedono la partecipazione attiva di studenti e rappresentanti del sistema produttivo alle decisioni riguardanti il governo dell'Agenzia, si potrebbe portare a due gli studenti (uno studente e un dottorando), prevedere almeno 1 rappresentante del CNEL e almeno 1 proveniente dall'EUA o dell'ESU.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
Articolo 1	
<i>(Principi generali)</i>	
1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.	
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:	
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;	
b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;	
c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;	
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.	
d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.	
3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.	Il termine "vigilanza" crea un problema sul tema dell'indipendenza negli accreditamenti internazionali a cui è sottoposta ANVUR.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate con altri Ministeri o enti pubblici e privati , anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.	
4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.	
Articolo 2	
(Scopi e finalità)	
1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, indipendenza , imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza , efficacia , semplificazione e pubblicità degli atti.	Sarebbe opportuno integrare con il principio di 'proporzionalità' (come si dice più in basso, art. 3 comma 1b).
2. L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto sulla base delle linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.	Il riferimento unico "sulla base delle linee di indirizzo del Ministro" crea un problema sul tema dell'indipendenza negli accreditamenti internazionali a cui è sottoposta ANVUR. Si potrebbe formulare in modo alternativo: "opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto anche tenendo conto delle linee di indirizzo del Ministro" eliminando "che successivamente lo approva" . In alternativa, si potrebbe lasciare anche solo l'approvazione (situazione prevista dall'attuale DPR). Prevedere sia la definizione del programma dell'Agenzia sulla base delle linee di indirizzo del Ministro, e anche la successiva approvazione, contrasta con gli standard internazionali di indipendenza.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di soggetti di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.	
4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.	La parte finale “sentito il Ministro” , crea un problema sul tema dell'indipendenza negli accreditamenti internazionali a cui è sottoposta ANVUR. Anche negli altri Paesi la distinzione tra ruolo dei Ministeri e delle Agenzie è la separazione tra definizione dei criteri generali e delle modalità procedurali e operative. Sarebbe meglio riformulare in “Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri protocolli di valutazione e linee guida in coerenza con i criteri generali stabiliti dai Decreti ministeriali” .
5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	
Articolo 3	
<i>(Attività, criteri e metodi)</i>	
1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:	
a) valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, se richiesta dal Ministero, di valorizzazione della conoscenza delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;	per la valorizzazione delle conoscenze sarebbe meglio evitare “se richiesta dal Ministero” e prevedere che sia un'attività da svolgere. La valorizzazione delle conoscenze è ormai una missione consolidata delle Università e degli EPR.
b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della	Si suggerisce di aggiungere un comma a parte sull'internazionalizzazione, del tipo: x) cura i rapporti con le agenzie di valutazione straniere e gli organismi stranieri e internazionali

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accREDITamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;	<i>competenti in materia di istruzione superiore e ricerca, partecipando attivamente al dibattito europeo e internazionale.</i>
c) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;	
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione con modalità informatiche;	
e) su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure, elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;	Anche qui, si potrebbe aggiungere il principio della proporzionalità. Attenzione che la proposta di criteri per i requisiti ai fini dell'attivazione dei corsi è una prerogativa delle Agenzie di valutazione a livello internazionale che va esercitata senza necessità di una preventiva richiesta da parte dei Ministeri. L'approvazione (totale o parziale) in un DM resta naturalmente in capo al Ministro. Sarebbe pertanto opportuno che restasse l'attuale formulazione del DPR 76/2010.
h) valuta, su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;	
i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;	
i-bis) svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM, ivi incluse le politiche del reclutamento e i requisiti di partecipazione ai concorsi universitari, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;	Sarebbe meglio scrivere: "e definisce i parametri per la partecipazione ai concorsi universitari" Attenzione che è stato cancellato il riferimento temporale della VQR. È un dato importante.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
	Attenzione anche che attualmente la VQR è quinquennale e l'altro esempio di valutazione della ricerca a livello internazionale (REF UK) è fatto ogni sette anni.
i-ter) definisce, in accordo con il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;	
i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del Nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre Nuclei a livello nazionale.	La formulazione contiene due concetti diversi fusi in un'unica frase: nella prima parte si parla degli esperti designabili come presidenti, nella seconda di tutti gli esperti. Sarebbe opportuno riformulare e chiarire che i requisiti che definisce ANVUR riguardano sia Presidente che Esperti. In base ai requisiti, gli enti scelgono. Va bene il limite a 3 NUV. definisce i requisiti per la nomina dei Presidenti e degli esperti da nominare nei Nuclei di valutazione da parte delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Resta fermo che ogni persona può partecipare a un massimo di tre Nuclei a livello nazionale.
2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:	
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;	
b) la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;	sarebbe meglio scrivere <i>“utilizzando criteri coerenti con quelli previsti dalla normativa nazionale nei concorsi universitari....”</i>
c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.	
3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze	Si suggerisce anche qui di aggiungere un criterio di proporzionalità alla fine del periodo.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.	
4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.	
Articolo 4	
<i>(Risultati dell'attività di valutazione)</i>	
1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.	
2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.	Andrebbe scritto che il riesame può essere chiesto per 1 sola volta (come è adesso) dal MUR (previsione del d.lgs 19/2012) e dalle istituzioni interessate.
3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca , che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.	
Articolo 5	
<i>(Attività di raccolta e analisi di dati)</i>	
1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.	
2. Le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.	
3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati anche attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.	
Articolo 6	
<i>(Organi)</i>	
1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti.	
2. Il Presidente resta in carica cinque anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.	Criticità nelle durate sfalsate dei mandati. Sarebbe meglio ipotizzare un mandato unico di 6 anni per il presidente e di 3+3 per i consiglieri, anche tenendo conto dei cicli di accreditamento presso gli organismi internazionali, che richiedono un maggiore respiro.
3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovrintende il Direttore generale , secondo quanto indicato all'articolo 10.	
Articolo 7	
<i>(Il Presidente)</i>	
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.	Sarebbe utile indicare che ci dovrà essere un bando.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.	
3. Il trattamento economico del Presidente è il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	Si valuti attentamente questo limite che pare essere significativamente inferiore all'attuale trattamento economico. Il rischio è quello di non trovare docenti disposti ad assumere l'incarico.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.	
5. L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.	
Articolo 8	
<i>(Il consiglio direttivo)</i>	
1. Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti , scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.	
2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore generale , su proposta del Presidente.	
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro ferie di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo è composto da cinque personalità italiane o straniere di alta qualificazione, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero	I 4 componenti dovrebbero avere una collocazione più interdisciplinare e sarebbe meglio evitare il riferimento alle aree CUN che presentano molte criticità. Sarebbe meglio scrivere: e in modo da assicurare la presenza di competenze disciplinari e interdisciplinari adeguatamente rappresentative dei saperi e degli ambiti di ricerca delle istituzioni valutate.
4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 3.	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.	Qui andrebbe mantenuto anche il secondo paragrafo del DPR attuale dove si prevede che: <i>I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.</i>
6. I dipendenti di università italiane, di istituzioni AFAM , di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.	
7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	Si valuti attentamente questo limite che pare essere significativamente inferiore all'attuale trattamento economico. Il rischio è quello di non trovare docenti disposti ad assumere l'incarico.
Articolo 9	
<i>(Il collegio dei revisori dei conti)</i>	
1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali. Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti cui sono assegnate le funzioni di Presidente.	
2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	
Articolo 10	
<i>(Il Direttore generale)</i>	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
1. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.	
2. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.	
3. Il Direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro è definita ai sensi dell'articolo 12 .	
4. L'incarico di Direttore generale , è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altra attività professionale conferita dai soggetti valutati dall'Agenzia nell'ambito delle attività di competenza della stessa. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	
Articolo 11	
<i>(Il Comitato consultivo)</i>	
1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.	
2. Il Comitato consultivo è formato da otto membri:	Si riscontra una mancanza di rappresentanza straniera (ESU o EUA) e una concentrazione di rappresentanti nazionali. È poi sparita la rappresentanza del CNEL. Si suggerisce un unico rappresentante del CUN, 1 di ESU o di EUA, 1 designato dal CNEL, 2 rappresentanti del

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
	CNSU (uno studente e un dottorando) portando a 10 i componenti del Comitato.
a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle macro-aree di cui all'articolo 8, comma 3;	
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;	
c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;	
d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;	
e) un componente designato dal Comitato Nazionale della Valutazione della Ricerca;	
f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.	
4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elege tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	Si potrebbe prevedere un minimo di tre riunioni l'anno, se vogliamo valorizzare il ruolo del Comitato
4-bis. Il Presidente del Comitato Consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.	Suggerimento: anche considerando che le riunioni del CD sono almeno 2 al mese e che il Presidente del Comitato svolge le funzioni a titolo gratuito, si potrebbe prevedere la sua partecipazione (o di altri componenti) su invito. <i>Il Presidente del Comitato Consultivo o componenti dello stesso possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo nelle materie di competenza.</i>
Articolo 12	
<i>(Organizzazione e risorse)</i>	
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale.	
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore generale di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
e alle aree di valutazione sono preposti dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.	
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.	
4. Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:	
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;	
b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;	
c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;	Sarebbe forse opportuno scrivere <i>“in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni centrali”</i> .
d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore generale , ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;	
f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).	
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.	Aggiungere anche lettera d) (si tratta degli esperti valutatori) quindi: <i>ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), d) ed f)</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.	
7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o di istituzioni pubbliche/private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.	
Articolo 13	
<i>(Trasparenza dell'attività di valutazione)</i>	
1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:	
a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;	
b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;	
c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;	
d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;	
e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.	
Articolo 14	
<i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.	
2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. È assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di	Questo comma potrebbe essere eliminato perché era relativo al primo insediamento del Consiglio Direttivo, avvenuto nel 2011.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI
ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.	
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	Sarebbe opportuno gestire la fase transitoria degli organi attualmente in essere per assicurare la continuità di funzionamento di ANVUR.
5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.	